

*Il Cds: negli enti pubblici la valutazione delle proposte è di competenza dirigenziale*

# Pf, l'ok spetta ai dirigenti

*La giunta decide l'inserimento in programmazione*

DI ANDREA MASCOLINI

**N**el project financing l'unica fase di natura «politica», rimessa al consiglio comunale, è quella attinente all'inserimento in programmazione degli interventi; la successiva fase di valutazione delle proposte è di competenza dirigenziale e non della giunta trattandosi di valutazioni tecniche e di attività gestionale.

Lo afferma il Consiglio di stato, sezione quinta, con la sentenza del 1° settembre 2009, n. 5136 che riforma una pronuncia del Tar Toscana; in primo grado era stato accolto un ricorso contro il provvedimento dirigenziale di non accoglimento di una proposta di «project financing», con la motivazione che il provvedimento era stato emanato da un dirigente comunale e non dalla giunta municipale.

I giudici di palazzo Spada bocciano la decisione del Tar

affermando che «la valutazione in ordine alla congruità del progetto presentato era (e non poteva che essere) del dirigente preposto all'apposito settore». La sentenza giunge a questa conclusione esaminando i passaggi della procedura delineata dalle normative sulla finanza di progetto nel Codice dei contratti pubblici, anche con riferimento alle modifiche del terzo decreto correttivo del settembre 2008. dalla lettura di queste norme il Consiglio di stato ricava che la scelta di natura «politica» avviene nella fase in cui l'ente pubblico individua, nell'ambito del programma triennale dei lavori, di competenza del consiglio comunale, gli interventi da finanziare mediante l'apporto dei privati.

A questa fase «politica» segue poi una fase procedimentale caratterizzata da più momenti: presentazione di un progetto completo, sua valutazione, inserimento a base d'asta, selezione succes-

siva e infine aggiudicazione della concessione e di esercizio al promotore finanziario prescelto.

Questa seconda fase (articolata ma ritenuta in altre pronunce dello stesso Consiglio di stato comunque «unitaria») viene considerata dai giudici come «attività di gestione, vale a dire attività di valutazione tecnica consequenziale a quella scelta che, coerentemente e necessariamente, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, è nella esclusiva competenza dei dirigenti».

In questa seconda fase la competenza, tranne eccezioni contenute negli statuti comunali o in norme specifiche, è quindi del dirigente e non della giunta che, invece, ha una competenza residuale: è titolare di tutte quelle attività che non sono attribuite alla competenza di altri organi, tra cui i dirigenti.

— Riproduzione riservata —

